



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0004681  
DATA: 20/03/2024  
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E NEWSLETTER NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERN BOND PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [07-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0004681_2024_Lettera_firmata.pdf:	Comellini Francesca	A9F18680F9B5D04517E72832DCECF75B 1E907230BC5B0D22C1E42CE2B82A1F4B
PG0004681_2024_Allegato1.pdf:		D231EE9A516663190314F58865866BE2D F65EC87F070F6B35790C132878D24B8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA  
LORO SEDI  
00000

**OGGETTO:** INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOCIAL MEDIA MANAGEMENT E NEWSLETTER NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERN BOND PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Con la presente si intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto il servizio di Social Media Management e Newsletter per l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura di acquisizione del servizio, secondo le tipologie contrattuali di seguito specificate:

**SERVIZI RICHIESTI:**

La prestazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione delle pagine social media, dei contenuti del sito web e della newsletter, previsto per il progetto di ricerca ERN BOND "European Reference Network on rare Bone Diseases 2023-2027" - Rete di riferimento Europea sulle malattie rare scheletriche di cui l'Istituto Ortopedico Rizzoli, nello specifico il Dott. Luca Sangiorgi, Responsabile della SC Malattie Rare Scheletriche, è coordinatore (rif. Deliberazione n. 0000326 del 28/02/2019).

Le reti di riferimento europee riuniscono centri altamente specializzati con sede nei diversi Stati membri, con lo scopo di favorire l'erogazione di un'assistenza sanitaria accessibile e di qualità; nello specifico, l'ambizione di ERN BOND è quella di attuare misure che facilitino la fornitura di cure multidisciplinari, incentrate sui pazienti affetti da malattie scheletriche rare.

In tale contesto, l'attivazione del servizio richiesto è finalizzata alla comunicazione e alla divulgazione delle attività e dei risultati di ERN BOND, così come previsto nelle attività progettuali. In particolare, il servizio che si intende attivare prevede deve prevedere:

- gestione delle pagine social media già esistenti di ERN BOND (Facebook, X (ex Twitter), LinkedIn e YouTube). A titolo esemplificativo, l'attività comprende la creazione, aggiornamento e pubblicazione dei contenuti in lingua inglese, l'interazione con le pagine seguite, il monitoraggio e moderazione dei commenti e dei messaggi ricevuti sulle pagine, la condivisione dei contenuti delle pagine seguite, la produzione di reportistica periodica mensile degli insight (ovvero visualizzazioni, like, commenti, ecc.) secondo il format fornito da IOR, ecc.
- gestione dei contenuti sul sito internet di ERN BOND creato in ambiente WordPress, inclusa la sezione news
- interazione con il webmaster del sito internet di ERN BOND



- attività di creazione, gestione dei contenuti e invio della newsletter mensile e delle newsletter a contenuto speciale come prodotti educativi (circa una/due al mese) e Rare Disease Day (a febbraio di ciascuna annualità)
- gestione degli iscritti alla newsletter
- attività per l'annuale Rare Disease Day (n. 3 in totale) che includono: design creativo dedicato e attività di immagine coordinata tra tutti i canali social, newsletter dedicata, servizio grafico e fornitura, video-editing con sottotitoli sulla base del tipo di evento, di roll-up e manifesti/locandine e gadget personalizzati secondo la grafica dedicata
- campagna di comunicazione dedicata ai pazienti con malattie rare in Ucraina (o pazienti ucraini rifugiati in altri stati della Unione Europea) che comprende, ad esempio, creazione e pubblicazione dei contenuti in lingua inglese o ucraino o russo (testo tradotto fornito dal personale IOR), monitoraggio e risposta ai relativi commenti e messaggi, gestione dei contenuti sul sito internet di ERN BOND nella sezione dedicata, report mensile degli insight specifici secondo il format fornito da IOR, ecc.
- allineamento generale e costante con il personale IOR in carico delle attività del progetto ERN BOND, incluso di eventuale attività di formazione del personale IOR referente del progetto

#### **REQUISITI MINIMI:**

- Adeguata e comprovata esperienza nel campo della comunicazione digitale tramite Social Media e della gestione dei contenuti web documentata tramite esempi di Social Media o siti web gestiti
- Adeguata e comprovata esperienza nella gestione e invio di Newsletter
- Conoscenza degli strumenti di analytics e social media monitoring ed esperienza nella produzione di reportistica periodica mensile degli insight di Social Media
- Esperienza nell'infografica per utilizzo digitale e per stampa su materiale (es. roll-up e manifesti /locandine o gadget personalizzati) documentata con esempi di infografica
- Ottima conoscenza della lingua inglese in particolare nell'ambito della comunicazione tramite social media in ambito medico scientifico documentata tramite esempi di comunicazione
- Portafoglio clienti qualificato

#### **DURATA:**

42 mesi: dalla data di aggiudicazione (presumibilmente aprile 2024) al termine del progetto (settembre 2027).

**IMPORTO PRESUNTO:** Euro 39.000 (non imponibile IVA ex art. 72 comma 1 punto C – DPR 633/72 – contratto ERN BOND SGA N. 101157116)

#### **Unitamente alla conferma di interesse, allegare:**

- **dichiarazione circa il possesso dei requisiti minimi richiesti**

**Angela Simone**  
Servizio Gare e Procedure Contrattuali

**Istituto Ortopedico Rizzoli**  
**Sede legale** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
**Ospedale** Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna  
**Centro di Ricerca** Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna  
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 [www.ior.it](http://www.ior.it)  
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374



- **dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023**

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi ed il solo interesse manifestato alla presente indagine non costituisce alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avvio o all'affidamento del servizio.

Qualora Codesta ditta sia interessata al servizio descritto ed in possesso dei requisiti richiesti dovrà inviare la sola documentazione a comprova dei requisiti richiesti all'indirizzo di posta elettronica **acquisti@pec.ior.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 04 aprile 2024.**

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini

Responsabile procedimento:  
Angela Simone

## Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, in Via/Piazza \_\_\_\_\_,  
nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante dello Studio/Società/Libero-  
Professionista \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
Via/Piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA n. \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero**

### DICHIARA

l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, ed in particolare:

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
- d) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26.07.1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L'esclusione è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

oppure

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, condanna)

---

---

---

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3. che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti<sup>2</sup> ed indica all'uopo i seguenti dati:

??Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate competente:

- i. Indirizzo: \_\_\_\_\_;
- ii. numero di telefono: \_\_\_\_\_;
- iii. pec, fax e/o e-mail: \_\_\_\_\_;

4. che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali<sup>3</sup>

---

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

<sup>2</sup>Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi in materia contributiva e previdenziale, quelle ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte e tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto, tenuto conto del valore del lotto e dei lotti per cui l'operatore economico concorre. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

<sup>3</sup> Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica

5. che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.02.2014;

6. che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

7. che l'operatore economico non sia sottoposto a liquidazione giudiziale o si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023;

8. che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità<sup>4</sup>;

amministrazione.

*4Ai sensi del comma 3 dell'art. 98 del D. Lgs. 36/2023 l'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:*

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;*
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;*
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;*
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;*
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;*
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;*
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;*
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:*
  - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;*
  - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*
  - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;*
  - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;*
  - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Con riferimento a tali fattispecie di reato, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a. il reato è stato depenalizzato;*
- b. è intervenuta la riabilitazione;*
- c. nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;*
- d. il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;*

9. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile;

10. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'operatore economico ha proceduto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

11. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

12. che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e/o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

13. che l'operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

14. che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

(Barrare la casella di interesse)

l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o \_\_\_\_\_ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_;

l'operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione]

\_\_\_\_\_   in \_\_\_\_\_ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili;

15. che l'operatore economico:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203.

è stato vittima dei suddetti reati, ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 416-bis del c.p. e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

16. (Barrare la casella di interesse)

\_\_\_\_\_ e. la condanna è stata revocata.

□□che l'operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta

Ovvero

□□che l'operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Ovvero

□□che l'operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
luogo (data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del dichiarante)

### **Allegata fotocopia del documento di riconoscimento**

Nota:

*Ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023, le Stazioni Appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice dei Contratti Pubblici. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni suddette, ad eccezione dei casi in cui abbia commesso gravi violazioni definitivamente accertate ai sensi dell'art. 94, comma 6 e/o non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 95, comma 2, non è escluso:*

*-se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, contestualmente all'offerta, la comunichi alla stazione appaltante e, alternativamente:*

- a. compri di avere adottato le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità;*
- b. compri l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, ottemperando e comunicandole successivamente;*

*- se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotti e comunichi le misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.*

*Se le misure adottate dall'operatore economico per dimostrare la propria affidabilità sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale colla-*

*borando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità sopra descritta nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*